



Il Ministero del Lavoro offre alcuni chiarimenti sulle novità per gli enti del terzo settore

Nota informativa n. 29 del 23/09/2024

La Legge 4 luglio 2024, n. 104 ha apportato alcune novità in materia di enti del terzo settore (ETS) involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali relativi a:

a) gli adempimenti contabili:

- 1) l'innalzamento del plafond che impone l'adozione del bilancio per competenza dai 220.000 a 300.000 euro;
- 2) la previsione per gli ETS con personalità giuridica di adottare il bilancio per competenza al superamento del plafond di ricavi di euro 60.000;
- 3) la possibilità per gli ETS con entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata, con un modello che deve essere ancora approvato con decreto ministeriale. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che questo modello potrà essere utilizzato anche dalle associazioni con personalità giuridica;

b) i requisiti per cui diviene obbligatorio l'organo di controllo e di revisione: aspetti temporali.

Su tali aspetti è intervenuto il [Ministero del Lavoro con la Circolare n. 6 del 9/8/2024](#).

Gli adempimenti contabili

Da quando saranno operativi i nuovi limiti dimensionali?

Il Ministero chiarisce che i nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, in ragione dell'impraticabilità o, comunque dell'estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all'altro in pendenza di esercizio ed in coerenza del criterio temporale espresso nel D.M. 5 marzo 2020, n. 39, di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS.

Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all'anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell'esercizio 2024.

Se l'esercizio sociale fosse, ad esempio, dal 1° settembre al 31 agosto, o comunque in altra data del 2024 successiva all'entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024) le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024 -2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2024. Per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio il 1° luglio, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell'esercizio finanziario 2024-

2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all'apertura dell'esercizio 2024-2025.

Fa eccezione il modello super semplificato che richiede ancora l'approvazione del decreto che lo deve definire.

Con riferimento a quale esercizio è necessario fare riferimento per valutare quale modello di bilancio?

Il regime contabile di riferimento deve essere adottato sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell'esercizio precedente.

L'organo di controllo e di revisione con riferimento al profilo temporale.

Il codice del terzo settore introduce la figura dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
- 2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercitare eventualmente, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti a condizione che l'organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 4) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

La loro nomina è obbligatoria nelle fondazioni, quando siano stati costituiti patrimoni destinati, nelle imprese sociali e nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro in luogo degli originari 110.000,00 euro (*novità*);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro in luogo degli originari 220.000,00 euro (*novità*);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità in luogo delle 5 unità (*novità*).

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Gli enti del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:



- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro in luogo degli originari 1.100.000,00 euro (*novità*);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro in luogo degli originari 2.200.000,00 euro (*novità*);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità in luogo delle originarie 12 unità (*novità*);

o quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La verifica del superamento dei limiti dimensionali dovrà essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, abbracciando pertanto i bilanci 2023 e 2024.

Per chi avesse nominato l'organo ma non fosse più obbligato a dotarsene in virtù dei nuovi parametri, il Ministero evidenzia che la novità normativa non incide sulla durata del mandato in quanto l'eventuale revoca del mandato, ai sensi dell'art. 2400, comma 2 del Codice civile, può avvenire solo per giusta causa che si configura – per costante orientamento giurisprudenziale – in presenza di condotte che integrano gravi violazioni dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto della società o per particolari circostanze che attengano alla persona del sindaco, le quali pur non costituendo cause di ineleggibilità o decadenza, né inadempimenti ai propri doveri di sindaco siano in concreto rilevanti rispetto al rapporto fiduciario tra società e organo di controllo, come nel caso di sottoposizione a misure cautelari restrittive che impediscono il corretto svolgimento dell'incarico o riguardino ipotesi di reato.

Diversamente è a dirsi per quanto concerne il revisore legale dei conti con riferimento al quale è prevista la revoca del mandato anche per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Entro quando è necessario depositare al RUNTS bilancio e rendiconto delle raccolte fondi?

Viene risolto il problema generato dagli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare che, secondo il vecchio testo avevano un termine per il deposito dei conti annuali posticipato di fatto all'anno successivo. Il novellato art. 48 prevede che i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.

Tale termine non è stato coordinato però con quello di deposito/pubblicazione del bilancio sociale (laddove dovuto) e quello di indicazione nel RUNTS del numero medio dei lavoratori e dei volontari impiegati nell'anno (solare) precedente che rimane al 30 giugno.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore a adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi



Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale
Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti



inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La nuova tempistica, chiarisce il Ministero, troverà applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024.

Eventuali clausole statutarie in contrasto con le nuove scadenze non implicano l'obbligo di modifica statutaria, risultando comunque precettive. Gli enti interessati provvederanno ad allineare lo statuto alle nuove disposizioni alla prima occasione utile.